

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: CANCELLAZIONE D'UFFICIO DELL'INDIRIZZO PEC/DOMICILIO DIGITALE NON UNIVOCO E RICONDOCIBILE A PROFESSIONISTA

IL DIRIGENTE

VISTO l'art. 16 commi 6 e 6 bis D.L. n. 185/2008 (convertito nella legge n. 2 del 2009) e l'art. 5 comma 2 D.L. n. 179/2012 (convertito nella legge n. 221/2012) che impongono, rispettivamente alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel registro delle imprese il loro indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

VISTO l'orientamento espresso più volte dal Ministero dello Sviluppo Economico (note prot. nn. 53687 e 120610 del 2013; prot. nn. 77684/115053/99508 del 2014 dal quale emerge che gli indirizzi PEC pubblicati nel Registro delle imprese invalidi, revocati, non attivi o non univoci debbano essere 'cancellati' dalla visura camerale;

VISTO che tale interpretazione risulta confermata dalla Direttiva del Ministero per lo sviluppo economico e del Ministero della Giustizia, registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015, che richiede l'attivazione di procedimenti d'ufficio per l'aggiornamento degli indirizzi PEC irregolari con cadenza bimestrale, quando ciò non venga comunicato dalle imprese interessate.

VISTO l'art. 6 bis del D.Lgs. 82/2005 – CAD Codice dell'Amministrazione Digitale e succ. mod. ed int., riguardante il pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

ATTESO che l'indirizzo PEC iscritto nel Registro Imprese ha carattere di ufficialità nel rapporto con i terzi e che lo stesso, confluendo nell'INI-PEC diviene il collegamento preferenziale o esclusivo della P.A., compresa l'Autorità giudiziaria e l'Amministrazione finanziaria;

RICHIAMATA la nota in data 18/12/2013 n. 9089 con cui l'Agenzia per l'Italia Digitale ha imposto ai gestori di PEC il divieto assoluto di riassegnazione delle caselle di posta;

ESAMINATO il parere espresso in materia di PEC dal Consiglio di Stato in data 20/02/2013;

ACCERTATO che sono inutilmente trascorsi i 30 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione del domicilio digitale, in assenza di riscontro in merito;

VISTO l'art. 37 del D.L. n.76/2020 che per un opportuno coordinamento con il Codice dell'Amministrazione Digitale e con la disciplina europea, ha sostituito il riferimento all'indirizzo PEC con quello relativo al domicilio digitale;

VISTO l'art. 40 D.L. 76/2020 che stabilisce, al comma 1, la competenza del Conservatore del registro delle imprese per l'adozione del provvedimento conclusivo delle procedure di iscrizione/cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte;

ALLA LUCE di quanto su premesso, si evidenzia che il domicilio digitale (casella PEC) risultante nella visura dell'impresa Entu srl, non risulta conforme alle disposizioni di legge, in quanto non univoco e non riconducibile all'impresa;

PERTANTO al fine di assicurare la correttezza dei dati pubblicati al Registro e garantire al contempo



l'aggiornamento periodico del portale INI PEC;

DETERMINA

la cancellazione del seguente indirizzo pec non univoco.

ELENCO INDIRIZZO PEC/DOMICILIO DIGITALE NON UNIVOCO E RICONDUCIBILE A PROFESSIONISTA				
N.Or d	Rea	Codice Fiscale	Denominazione	
1	169070	02364920906	ENTU SRL	MARCO.VARGIU@PEC.COMMERCIALISTI.IT

IL CONSERVATORE
Dr.ssa Franca Tiloca
Firmato digitalmente